

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA e PELLEGRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1963

Norme integrative e modificative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, e 16 agosto 1962, n. 1291, concernenti la revisione dei ruoli organici dei Ministeri delle finanze e del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura la Commissione finanze e tesoro del Senato, nella seduta del 12 luglio 1962, in sede di approvazione del disegno di legge concernente « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009), pur deliberandone l'approvazione, al fine di non ritardarne l'iter, riscontrò che si sarebbero venute a determinare sensibili sperequazioni con analoghi provvedimenti riguardanti l'Amministrazione del tesoro, e pertanto approvò il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando il disegno di legge numero 2009, ha rilevato l'esistenza di alcune situazioni di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge nn. 2082, 2093 e 905 in corso di discussione; ritenuto che sia opportuno ed utile che nei Dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica una iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere

quell'armonizzazione che ritiene indispensabile per l'attività dei Dicasteri stessi ».

Successivamente, nella seduta del 18 luglio 1962, in sede di discussione del disegno di legge concernente « Norme integrative sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905), analogo rilievo veniva mosso dallo stesso relatore, senatore Spagnolli, il quale sulla base di tali premesse pervenne ad identica conclusione.

In relazione a quanto sopra, il senatore Pioła, ad avvenuto recepimento in legge dei disegni sopra indicati, allo scopo di sanare per quanto possibile le rilevate sperequazioni e di armonizzare le norme di dette leggi (leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, e 16 agosto 1962, numero 1291, concernenti il riordinamento dei ruoli organici degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze e del tesoro) presentò il disegno di legge numero 2440.

In sede di discussione di tale disegno di legge, la 5ª Commissione del Senato accettò,

in linea di massima, alcuni emendamenti presentati da membri della Commissione stessa e tendenti a meglio perequare le norme in questione, precisando, altresì, la portata di talune norme contenute nelle citate leggi.

Sopraggiunta la fine della legislatura, il disegno di legge decadde e pertanto, considerato che il Governo non ha ancora presentato il disegno di legge relativo alla pratica attuazione dell'ordine del giorno sopra riportato, i sottoscritti sono pervenuti nella determinazione di predisporre l'unito provvedimento.

Ciò premesso, si chiarisce la portata delle disposizioni contenute nei singoli articoli:

*Art. 1.* — Con l'articolo in parola si mira a rettificare il primo comma dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per uniformarlo agli analoghi articoli 22 e 25 rispettivamente delle leggi nn. 1290 e 1291 del 1962.

Infatti nel testo delle leggi nn. 1290 e 1291 è detto « conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita » anziché « conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita » come per la legge numero 959.

*Art. 2.* — La modifica consiste nella correzione di un errore materiale. Infatti nel testo della legge, per indicare i destinatari del diritto, si richiama l'articolo 15, che non è pertinente alla materia.

Per questo errore la norma è rimasta inapplicata e, conseguentemente, non si è potuto procedere all'inquadramento del personale interessato così come è invece avvenuto nell'ambito del Ministero del tesoro, data la correttezza dell'equivalente norma contenuta nell'articolo 26 della legge numero 1291.

*Art. 3.* — Si provvede a sostituire l'articolo 18 della legge n. 959 per armonizzarne e integrarne le disposizioni con quelle analoghe contenute nell'articolo 3 della legge n. 1289 e nell'articolo 30 della legge n. 1290.

*Art. 4.* — La modificazione proposta consiste nel sostituire la data dell'entrata in vigore della legge con la data del 1° febbraio 1962 allo scopo di riservare agli impiegati della Ragioneria generale dello Stato lo stesso trattamento già previsto dall'articolo 3 della legge n. 1289 e dell'articolo 30 della legge n. 1290 per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro.

*Art. 5.* — La norma che si propone mira ad estendere al personale che aveva prestato servizio presso gli uffici del Genio militare per le requisizioni alleate, la posizione militare (ufficiali), lo stesso riconoscimento che, a norma del quarto comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, fu riservato ai restanti impiegati che avevano prestato servizio presso gli stessi uffici quali impiegati civili.

*Art. 6.* — Si vuole uniformare il settimo comma dell'articolo 29 della legge n. 1291, al quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 1289, al quarto comma dell'articolo 30 della legge n. 1290, richiamati dal disposto dell'articolo 3 del presente disegno di legge, all'evidente scopo di eliminare un'ingiustificata sperequazione di trattamento tra il personale delle diverse branche dell'Amministrazione finanziaria.

*Art. 7.* — Con il presente articolo si mira a stabilire in favore del personale delle carriere esecutive tecniche di cui ai quadri 15 e 17 della legge n. 959 una norma analoga a quella prevista dall'articolo 20 della legge stessa al fine di favorire, con le modalità ivi previste, il passaggio del personale delle carriere esecutive in quelle di concetto dei corrispondenti ruoli tecnici.

Al riguardo si precisa che si è ritenuto di dover limitare ad un terzo il numero dei posti conferibili agli impiegati in questione e di richiedere inoltre il requisito del possesso, da parte degli aspiranti, del titolo di studio specifico prescritto per l'ammissione alla qualifica iniziale delle carriere tecniche di concetto di cui trattasi in con-

siderazione delle peculiari funzioni attribuite dagli ordinamenti delle rispettive professioni tecniche (geometri, eccetera).

*Art. 8.* — La norma è proposta in riferimento all'articolo 23 della legge n. 1290 e all'articolo 28 della legge n. 1291 riguardanti le sole carriere speciali dell'Amministrazione del tesoro.

*Artt. 9 e 10.* — Poichè gli impiegati in possesso del titolo di studio vengono ammessi al colloquio anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende necessaria la precisazione di cui al presente articolo.

*Art. 11.* — Le disposizioni contenute in tale articolo si rendono necessarie per rendere esplicitamente manifesto lo spirito che animò il legislatore nella formulazione della norma e quindi a far beneficiare della conservazione della precedente anzianità di servizio (per un massimo di quattro anni) agli effetti non solo della promozione a primo segretario, ma anche ai fini delle promozioni per le quali è richiesta, invece, una « anzianità di qualifica », trovandosi molti impiegati, per effetto dell'applicazione delle stesse leggi, già ai coefficienti superiori, e quindi verrebbero ad essere danneggiati dal passaggio alla carriera di concetto poichè dovrebbero rimanere nella qualifica in cui vengono inquadrati per un periodo di tempo superiore a quello normalmente previsto.

*Art. 12.* — Per il passaggio dalla carriera esecutiva a quello di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, l'articolo 15 della legge n. 1289, stabilisce che gli aspiranti debbono rivestire la qualifica di archivistica, od equiparata, alla data dell'entrata in vigore della legge stessa (1° settembre 1962).

In conseguenza di ciò sono esclusi dal beneficio gli impiegati che a quella data rivestivano qualifiche inferiori, anche se in

possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Tale esclusione non si è verificata per gli impiegati dell'Amministrazione delle finanze e neppure per le altre Amministrazioni del tesoro (Direzioni provinciali del tesoro e Ragioneria generale dello Stato) avendovi ovviato, rispettivamente, gli articoli 20 della legge n. 959, 24 della legge n. 1290 e 27 della legge n. 1291.

Si rende pertanto necessario eliminare la ingiustificata esclusione se non altro per ovvi motivi di giustizia.

*Art. 13.* — Si vuole estendere al personale delle carriere direttive, che provenga dalle carriere di concetto, lo stesso beneficio concesso al personale della carriera esecutiva transitata in quella di concetto.

*Art. 14.* — Il primo comma dell'articolo 27 della legge n. 1291 e l'articolo 19 della legge n. 959 prevedono il passaggio degli impiegati della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e dell'Amministrazione delle finanze nelle carriere di concetto ordinarie, di nuova istituzione, al fine di consentire anche al personale sprovvisto del prescritto titolo di studio di progredire in carriera, dato che la mancanza di tale requisito non permetterebbe l'accesso alla quarta qualifica dell'ordinamento, essendo tassativamente prescritto — per le sole carriere speciali — il possesso, almeno del titolo di studio di istituto secondario di 2° grado.

Si ritiene pertanto doveroso l'inserimento di una norma analoga in favore del personale appartenente alla carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

*Art. 15.* — Con tale articolo si vuole estendere, ed in maniera migliorativa, a tutto il restante personale il disposto dell'articolo 30 della legge n. 1291.

Gli accennati miglioramenti riguardano:

1) la conservazione del livello retributivo raggiunto, attuando una norma che non

vuole ricalcare il pessimo sistema dell'assegno personale in quanto ciò equivale praticamente ad una recessione (*non progredi est regredi*) del trattamento economico;

2) la valutazione del servizio prestato con mansioni impiegate ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la successiva nomina in ruolo, considerato che anche tale servizio fa parte di quel tirocinio che motiva il requisito.

*Art. 16.* — L'articolo 22 della legge n. 959 prevede che un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle diverse carriere debba essere riservato ai cosiddetti « cottimisti ». Il corrispondente articolo 18 della legge n. 1289, l'articolo 26 della legge numero 1290 e l'articolo 30 della legge n. 1291, estendono, invece, tale riserva agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, delle Direzioni provinciali del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato che partecipino ai concorsi stessi, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Con l'articolo in questione si provvede ad integrare nel senso anzidetto l'articolo 22 della legge n. 959.

*Art. 17.* — L'articolo 4, ultimo comma, della legge 1 luglio 1959, n. 469, stabilisce che il riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali sia effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata.

Allo scopo di definire quanto precede, con l'articolo 17 si provvede ad integrare il disposto dell'articolo 30 della legge n. 959 comprendendo tra i destinatari della norma anche i vice direttori delle carriere speciali promossi in soprannumero, integrando l'articolo stesso con l'indicazione di « computista principale », omessa, corrispondente a quella di assistente principale e disegnatore principale relativa al coefficiente di stipendio 229 del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'ultimo comma estende ai computisti principali, agli assistenti principali ed ai disegnatori principali della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto le disposizioni contenute nell'articolo 11 — primo e secondo comma — della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, considerato che gli impiegati di che trattasi non hanno potuto a suo tempo fruire dei benefici previsti dalla citata legge n. 1143, essendo la loro carriera regolata da norme di carattere particolare.

*Art. 18.* — Si intende chiarire, in senso estensivo, la portata dell'articolo 10 — ultimo comma — e dell'articolo 13 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, rendendone applicabili le norme anche nei confronti del personale delle carriere speciali.

*Art. 19.* — L'attuale formulazione dell'articolo 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, esclude dal beneficio solo alcune unità alle quali mancano pochi mesi per il raggiungimento del triennio voluto dalla legge.

*Art. 20.* — Si intende adeguare il titolo di studio richiesto a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 959, precisando altresì il requisito delle mansioni svolte con espresso riferimento all'articolo 3 della stessa legge n. 959.

*Art. 21.* — L'articolo 34 della legge n. 959 consente al personale ausiliario in possesso del titolo di studio di transitare nella carriera esecutiva, mentre l'articolo 16 della legge n. 1289 consente il passaggio nella carriera esecutiva anche al personale ausiliario che abbia espletate per un triennio le mansioni della carriera esecutiva.

Si provvede pertanto ad adeguare il testo dell'articolo 34 della legge n. 959 alle più favorevoli disposizioni previste dalla legge n. 1289.

*Art. 22.* — Si modifica la formulazione della norma al fine di meglio chiarire la portata del provvedimento, in analogia con quanto previsto dall'articolo 11 del presente disegno di legge.

*Art. 23.* — Si propone una norma equitativa allo scopo di assicurare un pari beneficio a tutto il personale, salvaguardando gli interessi di coloro che non hanno usufruito, nemmeno in parte, della riduzione di anzianità prevista dalle leggi nn. 959, 1289, 1290 e 1291.

*Art. 24.* — Con l'articolo in esame si prevede ad integrare, nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario, la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio 325 con l'aggettivo « superiore », omesso in sede di approvazione del quadro 14 allegato alla legge n. 959.

*Artt. 25 e 26.* — Detti articoli prevedono, rispettivamente, la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei destinatari delle norme integrative oggetto del disegno di legge proposto, e la

data di entrata in vigore delle singole norme in esso previste.

*Art. 27.* — Considerato che trattasi di disposizioni quasi esclusivamente normative, comportanti al massimo un numero limitatissimo di promozioni in alcune qualifiche, si può asserire che l'onere derivante dal presente disegno di legge può essere contenuto entro i limiti delle somme già stanziare in bilancio.

D'altronde in occasione della presentazione del disegno di legge n. 2440 della passata legislatura i conteggi fatti dai competenti uffici delle Finanze e del Tesoro, all'uopo interpellati, confermarono che l'onere previsto per le leggi nn. 959, 1289, 1290 e 1291 poteva coprire, senza bisogno di aumento, la spesa prevista per il disegno di legge citato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati ».

**Art. 2.**

Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale ».

**Art. 3.**

L'articolo 18 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici

sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge dell'Amministrazione finanziaria, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data medesima. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore al 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, e qualifiche equiparate, o ai concorsi per esami a vice direttore delle carriere speciali, e qualifiche equiparate, nonché ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami e agli scrutini per la promozione a primo archivista, e qualifiche equiparate, ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a commesso, e qualifiche equiparate, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nell'ordine di ruolo, ferma restando ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto della metà.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole a cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori e ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiuntivo e nel ruolo ordinario ».

#### Art. 4.

Il quinto comma dell'articolo 29 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore al 1° febbraio 1962 ».



## Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e il sesto comma dell'articolo 30 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono integrati con la seguente norma:

« Il servizio prestato dal personale di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, presso gli uffici di requisizione alleati, anteriormente all'assunzione in servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro, è riconosciuto come servizio non di ruolo, nelle categorie in cui fu inquadrato, agli effetti del collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, disciplinati dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative ».

## Art. 6.

Il settimo comma dell'articolo 29 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è integrato con la seguente norma:

« Resta ferma ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori ».

## Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti complessivamente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto di cui ai quadri 10 (ruolo del personale tecnico) e 11 (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è conferito, dopo gli inquadramenti previsti dalla legge stessa, a domanda ed in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva appartenenti ai ruoli di cui ai quadri 15 (ruolo del personale tecnico) e 17 (ruolo

del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) annessi alla citata legge, in possesso del titolo di studio specifico previsto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione nelle carriere di concetto suddetta.

Il conferimento dei posti di cui al precedente comma è effettuato con le modalità, i criteri e gli effetti previsti nell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Le domande di cui al precedente primo comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge sono indetti, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere speciali di concetto di cui ai quadri 6, 7 e 8, annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concorsi per la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli stessi, riservati agli impiegati delle rispettive carriere esecutive, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

L'esame consisterà in due prove scritte a carattere tecnico-pratico sui servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali, nonché in una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

#### Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il secondo comma dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, ed il terzo comma dell'articolo 27 della legge 12 agosto 1962, n. 1291, sono integrati con la seguente norma:

« Per gli impiegati con meno di tre anni di servizio sarà tenuto conto delle note informative relative al periodo di servizio prestato ».

#### Art. 10.

Il quinto comma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il sesto comma dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1962,

n. 1290, e il sesto comma dell'articolo 27 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono sostituiti dal seguente:

« L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza, però gli impiegati che rivestono la qualifica di applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, ammessi a partecipare al concorso perchè in possesso del titolo di studio, potranno conseguire la nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto ».

#### Art. 11.

Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 27 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti delle promozioni alle qualifiche superiori a quella in cui viene effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti commi ed ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Qualora l'anzianità valutabile ai sensi del precedente comma, sia utilizzata solo in parte in sede di promozione alla qualifica superiore a quella in cui viene effettuato l'inquadramento, la residua parte è utilizzata ai fini della promozione alla qualifica successiva, ferma restando la conservazione per intero, entro il limite massimo di quattro anni, dell'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza, ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distin-

to ed agli esami di idoneità ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo segretario e qualifiche equiparate.

In deroga agli articoli 201 e 207 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono operanti i minimi di permanenza in essi stabiliti.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli impiegati delle carriere di concetto, anche speciali, provenienti da un ruolo della carriera esecutiva della stessa Amministrazione ».

#### Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge due terzi dei posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, sono riservati agli impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva della stessa Amministrazione centrale che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 12 agosto 1962, n. 1289, rivestivano la qualifica di applicato aggiunto e di applicato, e qualifiche equiparate, ed erano in possesso del diploma di istituto d'istruzione di 2° grado.

Il conferimento dei posti di cui al comma precedente è disposto con le modalità, i criteri e gli effetti previsti dall'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

La domanda per la partecipazione all'esame per colloquio deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni centrali dei Ministeri delle finanze e del tesoro, in servizio alla data dell'entrata in vigore delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, n. 1289, e 16 agosto 1962, n. 1291, che provengono dalle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato, conservano per intero, entro il limite massimo di quat-

tro anni, l'anzianità di servizio posseduta nella carriera di concetto, da computarsi ai fini della promozione alla qualifica superiore e dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

Art. 14.

Nella prima attuazione della legge 12 agosto 1962, n. 1290, gli impiegati della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che non posseggano il diploma d'istituto secondario di 2° grado, sono trasferiti, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della carriera di concetto di cui al quadro II annesso alla legge medesima, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, anche ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto, agli esami di idoneità ed agli stessi scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo segretario.

Agli stessi effetti è valutata, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio prestata nella carriera esecutiva.

Art. 15.

I salariati in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni centrali e periferiche delle finanze e del tesoro ed adibiti a mansioni impiegatizie, sono nominati nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

La nomina è disposta nelle categorie predette in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate ed al titolo di studio posseduto. Per la nomina nella 3° categoria si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Al personale di cui ai precedenti commi è attribuita la retribuzione iniziale della ca-

tegoria d'inquadramento; qualora la paga fruita all'atto della nomina ad avventizio sia d'importo superiore allo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento, sono attribuiti tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al personale stesso sono estese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative, modificative e di attuazione, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori, nei ruoli aggiunti e nei ruoli organici, l'anzianità di servizio maturata dalla data in cui il personale fu adibito a mansioni impiegate.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al personale nominato all'impiego non di ruolo ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché al personale di cui all'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Al terzo dei posti di riserva previsto dall'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, numero 959, dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dall'articolo 26 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è ammesso a fruire il personale di cui ai commi precedenti, con le modalità previste dagli articoli stessi.

#### Art. 16.

All'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è aggiunto il seguente comma:

« Della riserva di posti stabilita col primo comma del presente articolo sono messi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria che partecipino ai concorsi di cui allo stesso comma e siano in possesso del prescritto titolo di studio ».

#### Art. 17.

L'articolo 30 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« I posti conferiti in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere spe-

ciali dell'Amministrazione finanziaria in applicazione degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, e nella qualifica di assistente principale, computista principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, 363 e 377 del testo unico sopracitato, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano e con la loro nomina alla qualifica superiore.

Agli assistenti principali, ai computisti principali ed ai disegnatori principali della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali sono estese le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ».

#### Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 — ultimo comma — e 13 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si applicano anche nei confronti del personale appartenente alle carriere speciali per l'accesso alla qualifica di vice direttore e qualifiche equiparate.

#### Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, si applicano altresì nei confronti degli impiegati della carriera direttiva speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato comunque in servizio al 1° gennaio 1963 presso i servizi centrali e regionali della Ragioneria generale dello Stato.

#### Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti per il ruolo dei

contabili doganali sono conferiti, su designazione del Consiglio d'Amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle Dogane con qualifica non inferiore ad ufficiale, che siano provvisti di diploma di istituto d'istruzione di secondo grado e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, anche se in più periodi, le funzioni di capo dogana e di cassiere o di magazziniere o comunque le mansioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923 ».

#### Art. 21.

L'articolo 34 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto del precedente articolo 4, secondo comma, nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'Amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive, ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in periodi distinti, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, dalle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a diret-



tore di divisione, o equiparata che la presiede;

di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a Consigliere di 2<sup>a</sup> classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma gli interessati debbono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti delle promozioni alle qualifiche superiori a quella in cui viene effettuato l'inquadramento ed ai fini dell'ammissione ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di anni 4, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Qualora l'anzianità valutabile ai sensi del precedente comma, sia utilizzata soltanto in parte in sede di promozione alla qualifica superiore a quella in cui viene effettuato l'inquadramento, la residua parte è utilizzata ai fini della promozione alla qualifica successiva, ferma restando la comparazione per intero, entro il limite massimo di anni 4, dell'anzianità di servizio posseduto nel ruolo di provenienza ai fini dell'ammissione ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate.

Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati delle carriere esecutive, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, provenienti da un ruolo della carriera ausiliaria dello stesso ramo della Amministrazione finanziaria ».

#### Art. 22.

Il sesto comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e il quinto comma

dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Agli effetti delle promozioni a qualifiche superiori a quella in cui viene effettuato l'inquadramento ed ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di anni 4, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Qualora l'anzianità valutabile ai sensi del precedente comma, sia utilizzata soltanto in parte in sede di promozione alla qualifica superiore a quella in cui viene effettuato l'inquadramento, la residua parte è utilizzata ai fini della promozione alla qualifica successiva, ferma restando la conservazione per intero entro il limite massimo di anni 4, dell'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza, ai fini dell'ammissione ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati delle carriere esecutive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da un ruolo delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione del tesoro ».

#### Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il primo comma dell'articolo 34 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e il primo comma dell'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono integrati con la seguente norma:

« Qualora la riduzione di anzianità prevista dal presente comma sia fruita solo in parte nella qualifica inferiore, sarà fruita per la parte residua nella qualifica superiore fino ad un massimo complessivo, nelle due

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualifiche, di diciotto mesi; negli scrutini per merito comparativo sarà attribuito un coefficiente di punteggio a coloro che non abbiano usufruito, nemmeno in parte, di precedenti riduzioni di anzianità ».

## Art. 24.

Le qualifiche della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Intendenza di finanza (ruolo ad esaurimento del personale e del servizio tecnico-agrario) di cui al quadro 14 allegato alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituite dalle seguenti:

coefficiente di stipendio	qualifica
325	Assistente agrario superiore
271	Assistente agrario capo
229	Primo assistente agrario
202	Assistente agrario

## Art. 25.

I termini per la presentazione delle domande da prodursi dai destinatari delle norme innovative e sostitutive contenute nella presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge, ove non sia in essa altrimenti previsto, hanno effetto:

per quanto concerne l'amministrazione finanziaria dal 14 agosto 1962;

per quanto concerne l'amministrazione centrale del Tesoro, le Direzioni provinciali del Tesoro e la Ragioneria generale dello Stato dal 1° settembre 1962.

Le disposizioni contenute nelle leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, n. 1289, e 16 agosto 1962, n. 1291, avranno decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse, ove non sia in esse altrimenti previsto.

## Art. 27.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto:

per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria, nel modo indicato nell'articolo 41 della legge 19 luglio 1962, n. 959;

per quanto concerne l'Amministrazione centrale del Tesoro, nel modo indicato nell'articolo 26 della legge 12 agosto 1962, numero 1289;

per quanto concerne le Direzioni provinciali del Tesoro, nel modo indicato nell'articolo 38 della legge 12 agosto 1962, numero 1290;

per quanto concerne la Ragioneria generale dello Stato, nel modo indicato nell'articolo 35 della legge 16 agosto 1962, numero 1291.